

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMA E LA BANCA CREMASCA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE WI-FI PRESSO L'AREA DI PIAZZA GARIBALDI

In data _____, presso la sede del Comune di Crema sono presenti:

- 1 Il comune di Crema, rappresentato da _____ il quale interviene in qualità di _____, per conto e nell'interesse del Comune stesso con sede in Crema (CR) Piazza Duomo 25 c.f. 91035680197 di seguito Comune;
- 2 La Banca Cremasca _____, rappresentata da _____ il quale interviene in qualità di _____, per conto e nell'interesse della Banca stessa con sede in Crema (CR), via _____ c.f. _____ di seguito Banca;

ART. 1 - SCOPO

1. Lo scopo della presente convenzione è la realizzazione di un area di hot-spot pubblici per l'accesso senza pagamento ad Internet nell'area che insiste Piazza Garibaldi e zone limitrofe nel Comune di Crema. Il sistema di WI-Fi sarà reso disponibile per tutti i giorni settimanali e per tutti i sabati e le domeniche.

L'accesso all'hot-spot sarà libero mentre verranno tracciati e mantenuti gli indirizzi "Mac adress" dei dispositivi per le sole eventuali finalità di giustizia.

2. Gli impianti saranno posizionati su area di proprietà della Banca e sui due pali già presenti nella piazza Garibaldi e nella via Cadorna questi ultimi di proprietà del Comune.

ART. 2 – DURATA

1. La durata è prevista in 36 (trentasei) mesi dall'attivazione degli impianti al termine dei quali la Banca cesserà l'erogazione del servizio nelle forme previste dalla presente convenzione. Le parti si riservano di valutare l'eventuale rinnovo della convenzione, nel rispetto delle norme di legge.

ART. 3 - RUOLI E GESTIONE DEL PROGETTO - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. La Banca si impegna a:
 - a. realizzare senza alcun onere per il Comune, ad eccezione di quanto previsto nel successivo punto 2 lett. a, gli impianti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione;
 - b. gestire l'intera infrastruttura, compresa ogni forma di manutenzione, senza alcun onere per il Comune;
 - c. realizzare il sistema di accesso al servizio secondo le normative vigenti;
 - e. garantire continuità nella erogazione dei servizi;
 - f. effettuare una gestione degli utenti del sistema che rispetti gli obblighi di legge in materia;
 - g. fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, i dati statistici degli accessi necessari alla effettuazione di eventuali studi;

h. garantire la gestione tecnica e la corretta manutenzione attiva e passiva degli impianti e assistenza tecnica per tutta la durata della convenzione;

2. Il Comune di Crema si impegna a:

a. concedere l'utilizzo dei pali sui quali installare le antenne di ripetizione del segnale;

b. Fornire l'energia elettrica per l'alimentazione degli apparati posti sui pali di proprietà del Comune.

ART. 4 – INDENNIZZO

Per l'utilizzo delle strutture di proprietà del Comune messe a disposizione per l'installazione delle apparecchiature di diffusione del segnale WI-FI, nonché il collegamento alla rete internet per il funzionamento degli apparati di ricetrasmisione, è a titolo gratuito per il Comune il quale non dovrà sostenere alcun onere ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 3 punto 2 lett. b

ART. 5 - COSTI E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è gratuito per l'utente (cittadino o turista) che si connette alla rete .

La gratuità del servizio sarà assicurata per il periodo di durata della convenzione.

2. Al fine di migliorare l'utilizzo del servizio da parte dell'utente e favorire l'incremento del numero di accessi all'hot-spot, oppure per limitare i casi di utilizzo dell'hot spot non conforme agli obiettivi del progetto, la Banca apporterà, su richiesta e in accordo con l'Amministrazione Comunale, modifiche alle modalità di gestione del servizio in particolare per quanto concerne le caratteristiche del pacchetto di navigazione, come ad esempio l'introduzione di un tetto nel download o l'introduzione di un numero massimo di abilitazioni/mese. Tali modifiche non dovranno comportare in ogni caso un aggravio dei costi per l'Amministrazione Comunale, ed il servizio dovrà comunque restare gratuito per l'utente.

4. La Banca manleva il Comune di Crema da qualunque danno subito o provocato alle proprie strutture e apparecchiature installate.

5. In caso di inadempienze gravi di una delle parti, è possibile per l'altra il recesso dalla convenzione con preavviso minimo di tre mesi.

6. Eventuali loghi o elementi grafici pubblicitari che utilizzino lo stemma del Comune di Crema dovranno essere preventivamente concordati fra le parti ed autorizzati dal Comune stesso, come pure qualunque ulteriore variazione.

ART. 7 - NORMA DI RINVIO E FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti richiamano le disposizioni del codice civile.

2. In caso di controversie, le parti eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Brescia

Crema, lì

Per il Comune di Crema _____

Per la Banca Cremasca _____